





Al. 02

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

**VARIANTE NORMATIVA (ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92) RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE NELLE N.T.A. dell'art. 3.2.2.16 "Boschi e foreste"
- ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA -**

PARERI ENTI

Decreto Presidenziale Provincia di Macerata
n. 94 del 09.05.2023



Settore VI
Pianificazione Urbanistica - Edilizia - SUAP

IL DIRIGENTE ad interim del Settore VI Dott. Andrea Castellani

Servizio Pianificazione Territoriale: Ing. Laura Fratesi
Arch. Marta Angeli
Arch. Lorenzo Picchietti
Arch. Ilaria Simoni
Ing. Genny Boccanera

D.G.C. n° del

maggio 2023



PROVINCIA DI MACERATA

DECRETO PRESIDENZIALE

N. 94 Del 09/05/2023

Oggetto:	Legge 28 febbraio 1985, n.47, art. 24.- L.R. 5 Agosto 1992 n. 34 e ss.mm. Art.30 e art. 15 comma 5 Comune di Civitanova Marche Variante normativa ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 riferita all'integrazione nelle N.T.A. del P.R.G. con il nuovo art. 3.2.2.16 Boschi e foreste D.G.C. n. 79 del 07/03/2023 Formulazione osservazioni
----------	---

IL Presidente

assistito dal Segretario Generale DOTT. ENNIO GUIDA

Proposta n.202300720

Decreto Presidenziale n.94

Oggetto: **Legge 28 febbraio 1985, n.47, art. 24.- L.R. 5 Agosto 1992 n. 34 e ss.mm. Art.30 e art. 15 comma 5 Comune di Civitanova Marche Variante normativa ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 riferita all'integrazione nelle N.T.A. del P.R.G. con il nuovo art. 3.2.2.16 Boschi e foreste D.G.C. n. 79 del 07/03/2023 Formulazione osservazioni**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge urbanistica 17/08/1942, n. 1150;
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali”, e in particolare l’art. 24 “*Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale*”;
- L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, e in particolare l’articolo 30, che pone in capo alla provincia la funzione di formulare osservazioni ai sensi della Legge febbraio n. 47.

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 20842 del 24/03/2023, pervenuta in pari data con n. 8216, il Comune di Civitanova Marche ha comunicato, ai sensi dell’art. 30, co. 3 della L.R. 34/1992, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005, il link dal quale possono essere scaricati la Delibera di G.C. n. 79 del 07/03/2023, avente per oggetto “*Variante normativa (ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L.R. 34/92) riferita all'integrazione nelle N.T.A. del P.R.G. con il nuovo art. 3.2.2.16 Boschi e foreste*”, e gli elaborati a corredo della variante;
- il Comune di Civitanova Marche è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato in via definitiva con D.G.P. 280 del 05/07/2007, e successive varianti che ne hanno determinato l’attuale configurazione.
- con Atto n. 79 del 07/03/2023, la Giunta Comunale, ha adottato, ai sensi dell'art. 15, co. 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., la Variante parziale al P.R.G. vigente finalizzata a integrare le N.T.A. del P.R.G. con il nuovo articolo “*Art. 3.2.2.16 – Boschi e foreste*” ;
- con Determina Dirigenziale n.3000046 del 02/02/2023 della Provincia di Macerata, la variante in argomento è stata esclusa dalla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con l’indicazione di raccomandazioni;
- con nota prot. n. 9884 del 06/04/2023 questa Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento e la data di conclusione dello stesso in conformità all’art. 15, co. 5 della L.R. 34/1992, come modificato dall’art. 1 della L.R. 11/2021, che stabilisce il termine di 50 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, entro i quali la Provincia può

formulare osservazioni;

RAMMENTATO CHE:

- in virtù dei dispositivi presenti nella Legge Regionale n. 34 del 05/8/1992 e s.m.i., questa Provincia provvede alla sola espressione di osservazioni nel caso in cui rilevi eventuali incongruenze con la normativa di competenza vigente o con gli strumenti della pianificazione del territorio. Il Comune approva la variante motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia;
- il procedimento di formazione e approvazione dei piani attuativi e delle varianti è in capo al Comune, che deve verificare la regolarità dell'iter seguito con riferimento alle disposizioni della stessa L.R. 34/92 e s.m.i., articolo 30 e seguenti, oltre alla necessità di acquisire pareri da parte di altri Enti, al fine di non incorrere in vizi procedurali.

PRESO ATTO CHE, unitamente alla suddetta delibera di adozione, è stato comunicato il link dal quale possono essere scaricati gli elaborati a corredo della variante:

- Tav. 00: Elenco elaborati;
- Tav. 01: Relazione tecnica descrittiva;
- Tav. 02: N.T.A. vigenti e modificate;
- Tav. 03: P.R.G. vigente;
- Tav. 04: Trasposizione attiva e passiva tutele PPAR e relativi ambiti di esenzione;
- Tav. 05: Stralcio P.T.C.: trasposizione passiva ambiti di prescrizione sistema ambientale e relativi ambiti di esenzione;
- Tav. 06: Rapporti con i piani di settore e il sistema vincolistico: stralcio piano di classificazione acustica; P.A.I.;
- All.l: Vincoli D. Lgs. n.42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- Rapporto Preliminare di screening semplificato;
- Relazione di cui al paragrafo A3) -punto 5 delle "Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica" approvate con DGR n.1647 del 23/12/2019;

DATO ATTO che, rispetto ai pareri preventivi previsti dalla vigente normativa, dalla delibera di adozione risulta quanto segue:

- l'AST ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 20 lett. f) della L. 833/1978 in relazione alla richiesta del Comune prot. n. 5003 del 20/01/2023;
- *"la presente variante non è soggetta alla verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio (Titolo II art. 2.2 "ambito di applicazione" dei criteri di cui al richiamato atto della G.R.M. n. 53/2004) in quanto:*
 - a) *trattasi di variante a uno strumento di pianificazione territoriale generale che non comporta una maggiore capacità edificatoria ed un incremento del rapporto di copertura (Sf/St);*
 - b) *le aree interessate dalla variante risultano di superficie inferiore a 2 Ha;*
 - c) *la variante proposta non introduce destinazioni d'uso che possono determinare un aumento dell'esposizione al rischio idrogeologico."*

Non vengono riportate informazioni in merito al parere ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 89.

DECRETO PRESIDENZIALE nr. 94 del 09/05/2023

ACCERTATO CHE la variante ha le seguenti finalità e contenuti:

Il Comune di Civitanova Marche è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato in via definitiva con D.G.P. 280 del 05/07/2007, e successive varianti che ne hanno determinato l'attuale configurazione.

La variante in oggetto è finalizzata a integrare le N.T.A. del P.R.G. con una specifica normativa che regola le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione del territorio nelle aree di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., articolo 142 comma 1 lettera g) *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”*; tali aree sono state graficizzate nel P.R.G. (vedi All. 1 e tav. 3) limitatamente alle zone individuate nel Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 21/09/1984, così come individuate nelle tavolette cartografiche elaborate dalla Regione Marche nel 1985, che per il territorio comunale di Civitanova Marche coincidono con le tavolette 125-IV-NE e 125-IV-NO.

Il Comune, nella relazione illustrativa (Tav. 1), evidenzia che: a differenza di altri ambiti ricompresi all'interno delle Aree Tutelate *“ope legis”* dal D. Lgs. 42/2004, art. 146, *“... per i quali la delimitazione cartografica deriva da una ricognizione di elementi statici, quali la presenza di una linea di costa o l'alveo di un fiume, e che risultano quindi essere soggetti a potenziali modifiche evolutive o involutive in tempi molto lunghi, la perimetrazione delle aree boscate risente necessariamente della continua evoluzione delle superfici coperte da vegetazione, sia a causa delle inevitabili interferenze antropiche (dismissione di coltivi con avanzamento della vegetazione pioniera ed infestante, ammaloramenti di alberature e abbandono delle pratiche gestionali...) sia a seguito del naturale sviluppo delle formazioni boschive. Questa condizione, rende, di fatto, allo stato attuale le perimetrazioni derivanti dalle cartografie risalenti al 1985 non sempre conformi allo stato della effettiva consistenza del bene da tutelare, ed inoltre, in assenza di una ricognizione aggiornata e sistematica delle superfici e delle coperture vegetali, con il rischio di escludere dalla tutela beni che al momento non ricadono all'interno delle perimetrazioni, e di includervi invece aree prive o che hanno perso la loro valenza paesistica.”*

Alla luce di quanto sopra, il Comune ha ritenuto opportuno *“introdurre una norma specifica di Piano Regolatore che subordini qualsiasi intervento di trasformazione territoriale che ricada all'interno dei perimetri delle aree definite come boschi e foreste ai sensi del D.M. 26/09/1984, così come riportati negli elaborati integrativi del PRG, alla preventiva presentazione di un rilievo accurato delle superfici boscate accompagnato da una relazione, a firma di tecnico abilitato e di comprovata esperienza, che attesti l'effettiva estensione dell'area boscata, e che ne descriva lo stato evolutivo e le categorie vegetazionali e fitosociologiche prevalenti e la eventuale forma di gestione del bosco. In questo modo l'Ente è in grado di stabilire se occorra assoggettare l'intervento alle disposizioni previste per gli interventi nelle altre aree tutelate per legge, oppure se non ricada nell'ambito tutelato”* (Vedi tav. 1).

La variante consiste nell'inserimento nelle N.T.A. del P.R.G., all'interno del “Capo 3.2.2 – Elementi semplici”, del nuovo articolo 3.2.2.16 “Boschi e foreste” di seguito riportato:

“Art. 3.2.2.16 – Boschi e foreste

1. L'articolo si riferisce alle aree denominate “boschi e foreste” nella lettera g) dell'art. 142 comma 1 del Decreto Legislativo n. 42/2004, definite così come all'articolo 2 comma 1 lettera e) della Legge Regionale n. 6 del 23/02/2005 e ss.mm.ii.

2. Tali aree sono state graficizzate nel vigente P.R.G. limitatamente alle zone perimetrare nel Decreto Ministeriale del 21/09/1984 e successivamente recepite dalla Legge Galasso n. 431/1985, che ha preceduto il suddetto art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004, il quale annovera i “boschi e foreste” tra le aree tutelate per legge e quindi sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.

Trattandosi di superfici soggette a evoluzione naturale o a gestione antropica che ne possono modificare la consistenza, in sede di presentazione del progetto di trasformazione del suolo ineditato, dovrà essere redatto un rilievo accurato dell'area di intervento, accompagnato da una relazione, a firma di un professionista con accertate capacità professionali che documenti l'estensione, la forma di gestione e la composizione del bosco. La superficie forestale che risulterà in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lett. e) della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. (bosco) è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.m.ii. e a vincolo idrogeologico, come definito dall'art. 11 della L.R. 6/2005 e ss.m.ii.

3. In sede di presentazione del progetto si dovrà redigere, inoltre, una dichiarazione relativa al “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Legge n. 353 del 21/11/2000.

4. I vincoli delimitati ed individuati come “superfici boscate” che all'atto della richiesta dell'intervento edilizio non risultassero effettivamente coperti da superfici boscate, debbono ritenersi come non più efficaci.

5. Nei casi in cui la ripermetrazione comporti un'effettiva riduzione della superficie boscata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

- si dovrà procedere con una Variante Urbanistica e con la relativa Valutazione Ambientale Strategica, in cui vengono descritte adeguatamente le cause che hanno determinato la riduzione del Patrimonio Tutelato;
- andrà previsto il ripristino e la reintegrazione dell'area boscata in diminuzione attraverso l'impianto delle specie arboree/arbustive in continuità con l'assetto vegetazionale esistente al fine di salvaguardare il patrimonio vegetazionale tutelato, esplicitando adeguatamente eventuali motivazioni che impediscano tale finalità;
- l'eventuale ripermetrazione in diminuzione dovrà prevedere un adeguato buffer di inviluppo (almeno 3 m), ovvero un'adeguata fascia di rispetto al fine di evitare interclusioni nell'area tutelata che possano arrecare ulteriore pregiudizio alla conservazione del patrimonio boschivo tutelato;
- andranno incluse nella perimetrare, al fine di garantirne la salvaguardia, anche le zone a radura appartenenti all'area boschiva.”

Sulla base delle risultanze del “rilievo” e delle analisi di cui al comma 2 del proponendo art. 3.2.2.16 “Boschi e foreste”, “l'Ente è in grado di stabilire se occorra assoggettare l'intervento alle disposizioni previste per gli interventi nelle altre aree tutelate per legge, oppure se non ricada nell'ambito tutelato”; tali studi specialistici di approfondimento contribuirebbero inoltre a “incrementare le informazioni sullo stato di salute e sulla evoluzione delle formazioni vegetazionali nel territorio comunale, strumento al momento assente, ma di sempre crescente rilevanza per una corretta interpretazione dei fenomeni evolutivi delle reti ecologiche” (vedi Tav. 1).

La relazione specifica inoltre che la prescrizione di redigere una “dichiarazione relativa al “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Legge n. 353

del 21/11/2000”, di cui al comma 3 del suddetto articolo, “... vuole essere una sorta di presa d’atto da parte del proponente di quanto deliberato ordinariamente dal Comune, il quale, come da prassi, provvede in maniera ordinaria all’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, come infatti ultimamente aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 420 del 23.09.2022. “

RILEVATO CHE rispetto alle raccomandazioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità a V.A.S., con la Determina dirigenziale n.3000053 del 09/02/2023, risulta necessario confermare la seguente:

- *“Comma 2, primo periodo: va riscritto nel modo seguente: “Tali aree sono state graficizzate nel vigente P.R.G. limitatamente alle zone perimetrate nel Decreto Ministeriale del 21/09/1984”.*

A chiarimento di quanto indicato nella suddetta Determina, si precisa che vanno stralciate le parole “... e successivamente recepite dalla Legge Galasso n. 431/1985, che ha preceduto il suddetto art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004, il quale annovera i “boschi e foreste” tra le aree tutelate per legge e quindi sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.)”.

RILEVATO CHE dagli elaborati trasmessi emerge la necessità di formulare la seguente osservazione:

- il primo periodo del Comma 2 del proponendo art. 3.2.2.16 “Boschi e foreste” va riscritto nel modo seguente: “Tali aree sono state graficizzate nel vigente P.R.G. limitatamente alle zone perimetrate nel Decreto Ministeriale del 21/09/1984”, significando che vanno stralciate le parole “...e successivamente recepite dalla Legge Galasso n. 431/1985, che ha preceduto il suddetto art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004, il quale annovera i “boschi e foreste” tra le aree tutelate per legge e quindi sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.)”.

Dato atto che la Provincia, ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005, può formulare osservazioni, nel caso di specie, entro 50 giorni decorrenti a far data dal 27/03/2023 (conclusione della verifica di assoggettabilità a VAS) e che detto termine scade il 16/05/2023;

Verificata e, con il presente atto, attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto ai sensi della vigente normativa;

Tenuto conto, per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela entro il secondo grado, né affinità, tra i titolari, amministratori e dipendenti con elevate responsabilità dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile che ne cura l'istruttoria;

Viste e richiamate:

- la legge urbanistica 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni;
- la Legge 28 febbraio 1985, n°47, art.24;
- la Legge regionale n. 34 del 05/08/1992 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22;

- la nota prot. n. 7283 del 11/01/2006 del Servizio Attività Istituzionali della Regione Marche con la quale si segnala che la procedura di cui all'art. 30 si applica anche alle varianti al piano regolatore generale di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/92;
- le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.I.T. e del P.T.C.;

Tutto ciò premesso

Si propone di decretare

- I) di formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n. 47 e dell'art. 30 della Legge Regionale 05/08/1992 n. 34 e s.m.i., in merito alla variante normativa riferita all'integrazione nelle N.T.A. del P.R.G. di Civitanova Marche con il nuovo art. 3.2.2.16 "Boschi e foreste", adottata con D.G.C. n. 79 del 07/03/2023 ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R. 34/92:**
 - il primo periodo del Comma 2 del proponendo art. 3.2.2.16 "Boschi e foreste" va riscritto nel modo seguente: *"Tali aree sono state graficizzate nel vigente P.R.G. limitatamente alle zone perimetrate nel Decreto Ministeriale del 21/09/1984 ", significando che vanno stralciate le parole "...e successivamente recepite dalla Legge Galasso n. 431/1985, che ha preceduto il suddetto art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004, il quale annovera i "boschi e foreste" tra le aree tutelate per legge e quindi sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.)"*.
- II) dare mandato al Dirigente del Settore "Gestione del Territorio e Ambiente", al quale è assegnato il procedimento di cui trattasi, di comunicare al Comune di Civitanova Marche il presente atto;**
- III) di invitare il Comune di Civitanova Marche a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;**
- IV) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;**
- V) di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000, considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e la conseguente esigenza di accelerare le procedure di formazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione.**

Data 05/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gestione del Territorio e Ambiente
F.to Arch. PIERINI BEATRICE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con essa formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica, dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 48 del vigente statuto provinciale;

DECRETA

I) di formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n. 47 e dell'art. 30 della Legge Regionale 05/08/1992 n. 34 e s.m.i., in merito alla variante normativa riferita all'integrazione nelle N.T.A. del P.R.G. di Civitanova Marche con il nuovo art. 3.2.2.16 "Boschi e foreste", adottata con D.G.C. n. 79 del 07/03/2023 ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R. 34/92:

- il primo periodo del Comma 2 del proponendo art. 3.2.2.16 "Boschi e foreste" va riscritto nel modo seguente: *"Tali aree sono state graficizzate nel vigente P.R.G. limitatamente alle zone perimetrare nel Decreto Ministeriale del 21/09/1984 "*, significando che vanno stralciate le parole *"...e successivamente recepite dalla Legge Galasso n. 431/1985, che ha preceduto il suddetto art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004, il quale annovera i "boschi e foreste" tra le aree tutelate per legge e quindi sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.)"*.

II) dare mandato al Dirigente del Settore "Gestione del Territorio e Ambiente", al quale è assegnato il procedimento di cui trattasi, di comunicare al Comune di Civitanova Marche il presente atto;

- III) di invitare il Comune di Civitanova Marche a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;**
- IV) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;**

Stante l'urgenza, il presente provvedimento, è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente

SIG. SANDRO PARCAROLI

Il Segretario Generale

DOTT. ENNIO GUIDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0032448-16/05/2023-c_c770-PG-0003-0006-A URB-SIND-0037